



TESTI APPROVATI

P8_TA(2016)0225

Indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti (2016/2583(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione¹ ("il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori"), e in particolare l'articolo 26, paragrafi 5 e 7,
- viste la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa all'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili (COM(2015)0205) e la relazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio, anch'essa del 20 maggio 2015, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento (COM(2015)0204),
- visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 17 dicembre 2013, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente (COM(2013)0755) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna, anch'esso del 17 dicembre 2013, sull'etichettatura di origine delle carni utilizzate come ingrediente, sulla fattibilità di possibili scenari relativi a tale etichettatura e sui relativi impatti (SWD(2013)0437),
- viste la sua risoluzione dell'11 febbraio 2015 sull'indicazione del paese di origine delle

¹ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati¹, e la risposta formale della Commissione adottata il 6 maggio 2015,

- visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili²,
- vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2014³ sul suddetto regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013,
- vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo⁴,
- vista l'interrogazione alla Commissione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti (O-000031/2016 – B8-0363/2016),
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,,
 - A. considerando che l'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 13 dicembre 2014, relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e delle carni di volatili, per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento;
 - B. considerando che l'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori impone alla Commissione di adottare, entro il 13 dicembre 2013, atti di esecuzione relativi all'applicazione del paragrafo 3 dello stesso articolo;
 - C. considerando che le norme in materia di etichettatura d'origine sono già in vigore ed operano in modo efficace per molti altri prodotti alimentari, tra cui carne non trasformata, uova, frutta e verdura, pesce, miele, olio extravergine di oliva, olio vergine di oliva, vino e bevande alcoliche;
 - D. considerando che, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, le relazioni devono, tra l'altro, prendere in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza e un'analisi dei relativi costi e benefici; che, secondo il disposto di tale articolo, le relazioni possono altresì essere corredate di proposte di modifica delle

¹ Testi approvati, P8_TA(2015)0034.

² GU L 335 del 14.12.2013, pag. 19.

³ Testi approvati, P7_TA(2014)0096.

⁴ Testi approvati, P7_TA(2014)0011.

pertinenti disposizioni dell'Unione;

- E. considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, sottolinea che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
- F. considerando che il 20 maggio 2015 la Commissione ha pubblicato una relazione relativa all'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili ("relazione sul latte e altre carni") e una relazione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento;
- G. considerando che, secondo la relazione della Commissione COM(2013)0755, quanto più complesse sono le fasi di sezionamento e trasformazione e quanto più alto è il livello di trasformazione, tanto più diventa complessa la rintracciabilità ai fini dell'etichettatura d'origine;
- H. considerando che la filiera alimentare è spesso lunga e complessa e che coinvolge molti operatori del settore alimentare e altre parti; che i consumatori sono sempre meno consapevoli delle modalità di produzione degli alimenti e che i singoli operatori delle imprese alimentari non sempre dispongono di una visione d'insieme dell'intera catena di produzione;
- I. considerando che la disponibilità globale dei consumatori a pagare ("willingness to pay", WTP) per le informazioni sull'origine sembra essere modesta sebbene, da taluni studi sulla WTP condotti presso i consumatori¹, risulti che questi sono ampiamente disposti a pagare di più per avere informazioni sull'origine;
- J. considerando che, nella sua risoluzione dell'11 febbraio 2015, il Parlamento esorta la Commissione a far seguire alla sua relazione del 17 dicembre 2013 proposte legislative che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine delle carni presenti negli alimenti trasformati, onde assicurare maggiore trasparenza lungo la filiera alimentare e informare meglio i consumatori europei, tenendo conto nel contempo delle sue valutazioni di impatto ed evitando costi e oneri amministrativi eccessivi; che la Commissione deve ancora presentare proposte legislative di follow-up;
- K. considerando che prescrizioni rigorose esistono solo per i regimi di qualità facoltativi, quali la denominazione d'origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP) o le specialità tradizionali garantite (STG), mentre i criteri utilizzati nei regimi di etichettatura volontaria degli alimenti coperti dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 possono variare considerevolmente;

¹ http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legislation_final_report_ew_02_15_284_en.pdf, pag. 50.

Latte per il consumo diretto e latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari

1. evidenzia che il considerando 32 del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori indica che il latte è uno dei prodotti per i quali un'indicazione di origine è ritenuta di particolare interesse;
2. sottolinea che, come risulta da un sondaggio Eurobarometro del 2013, l'84% dei cittadini dell'Unione europea ritiene necessaria l'indicazione dell'origine del latte, venduto come tale o utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; osserva che questo è uno dei molteplici fattori suscettibili di influenzare il comportamento dei consumatori;
3. sottolinea che l'indicazione obbligatoria dell'origine del latte, venduto come tale o utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, rappresenta una misura utile per tutelare la qualità dei prodotti lattiero-caseari e tutelare l'occupazione in un settore che registra una forte crisi;
4. osserva altresì che, in base allo studio che accompagna la relazione della Commissione sul latte e altre carni, i costi dell'etichettatura d'origine obbligatoria per il latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari aumentano di pari passo con la complessità del processo di produzione; rileva che lo stesso studio suggerisce che le imprese di taluni Stati membri devono avere esagerato l'impatto dell'etichettatura d'origine obbligatoria sulla loro posizione competitiva, dal momento che non si è potuta trovare alcuna spiegazione chiara per le elevate previsioni di spesa da esse fornite, e che ciò potrebbe essere di per sé indice di una forte opposizione all'etichettatura d'origine;
5. chiede l'istituzione di un gruppo di lavoro della Commissione per valutare ulteriormente la relazione della Commissione, pubblicata il 20 maggio 2015, al fine di stabilire quali costi possano essere ridotti ad un livello accettabile qualora ulteriori proposte in materia di indicazione obbligatoria del paese di origine sull'etichetta vengano limitate ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti lattiero-caseari leggermente trasformati;
6. valuta positivamente l'analisi costi-benefici dell'introduzione di un'etichettatura d'origine obbligatoria per il latte e il latte utilizzato quale ingrediente effettuata nel quadro dello studio, ma ritiene che la Commissione non tenga sufficientemente conto, nelle sue conclusioni, degli aspetti positivi dell'indicazione del paese d'origine per detti prodotti, ad esempio una maggiore informazione dei consumatori; osserva che i consumatori possono sentirsi fuorviati nei casi in cui non siano disponibili informazioni sull'etichettatura d'origine obbligatoria e vengano invece utilizzate altre etichettature alimentari, come le bandiere nazionali;
7. pone l'accento sull'importanza delle piccole e medie imprese nell'ambito della catena di trasformazione;
8. è del parere che la Commissione debba tenere in considerazione e analizzare le incidenze economiche dell'obbligo di indicazione dell'origine per le PMI interessate dei settori agricolo e alimentare;
9. è del parere che, per quanto riguarda il latte e il latte utilizzato quale ingrediente, le conclusioni della Commissione sovrastimino i costi dell'indicazione del paese d'origine per le imprese, in quanto prendono in considerazione l'insieme dei prodotti lattiero-

caseari;

10. osserva che la Commissione conclude che il costo dell'indicazione del paese d'origine nel caso del latte sarebbe modesto;

Altri tipi di carni

11. sottolinea che, come risulta dal sondaggio Eurobarometro del 2013, l'88% dei cittadini dell'Unione europea ritiene necessaria l'indicazione dell'origine delle carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili;
12. rileva che lo scandalo relativo alla carne equina ha dimostrato la necessità di garantire una maggiore trasparenza nella catena di approvvigionamento di tale tipo di carne;
13. rileva che, secondo la relazione della Commissione, i costi operativi dell'indicazione obbligatoria del paese di origine sull'etichetta per le carni contemplate dallo studio sarebbero relativamente ridotti;

Carni trasformate

14. evidenzia che la relazione della Commissione del 17 dicembre 2013 sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente riconosce che oltre il 90% dei consumatori che hanno risposto ritiene importante che l'origine delle carni figurì sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati;
15. ritiene che i consumatori, così come molti professionisti, siano favorevoli all'etichettatura d'origine obbligatoria per la carne contenuta nei prodotti trasformati e che tale misura consentirebbe di mantenere la fiducia dei consumatori nei prodotti alimentari introducendo una maggiore trasparenza nella catena di approvvigionamento;
16. sottolinea che l'introduzione di un'etichettatura obbligatoria dell'origine di tutti i prodotti alimentari è nell'interesse dei consumatori europei;
17. osserva che l'etichettatura non costituisce di per sé una garanzia contro le frodi, e sottolinea la necessità di un sistema di controllo efficiente in termini di costi per garantire la fiducia dei consumatori;
18. rammenta che i regimi di etichettatura facoltativi, ove adeguatamente attuati in vari Stati membri, hanno dato risultati positivi sia per l'informazione dei consumatori sia per i produttori;
19. ritiene che la mancata adozione di atti esecutivi da norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 non permetta la corretta applicazione dell'articolo;
20. rileva che per molti prodotti a base di carne e prodotti lattiero-caseari trasformati (ad esempio prosciutto e formaggio) esistono già denominazioni d'origine protetta in base alle quali l'origine della carne utilizzata è stabilita nei criteri di produzione e viene applicata una maggiore tracciabilità; invita pertanto la Commissione a promuovere lo sviluppo di prodotti caratterizzati da "denominazione d'origine protetta" (DOP) o "indicazione geografica protetta" (IGP) o registrati come "specialità tradizionale

garantita" (STG) a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012¹ assicurando in tal modo ai consumatori l'accesso a prodotti di elevata qualità con provenienza sicura;

21. invita la Commissione a garantire che i negoziati commerciali in corso, come quelli relativi al TTIP, non indeboliscano nessuna delle disposizioni dell'UE esistenti in materia di indicazione del paese d'origine sull'etichetta e che non pregiudichino il diritto di proporre in futuro ulteriori disposizioni in materia per altri prodotti alimentari;

Conclusioni

22. invita la Commissione a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori;
23. esorta la Commissione a presentare proposte legislative che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine delle carni presenti negli alimenti trasformati al fine di garantire una maggiore trasparenza in tutta la catena alimentare e informare meglio i consumatori europei, sulla scia dello scandalo della carne equina e di altri casi di frodi alimentari; sottolinea altresì che i requisiti obbligatori in materia di etichettatura dovrebbero tener conto del principio di proporzionalità e degli oneri amministrativi per gli operatori del settore alimentare e per le autorità incaricate di far applicare la legislazione;
24. ritiene che l'obiettivo di un'etichettatura d'origine obbligatoria degli alimenti sia quello di ripristinare la fiducia dei consumatori nei prodotti alimentari; invita la Commissione a presentare una proposta in tal senso, tenendo conto della trasparenza delle informazioni e della loro leggibilità per i consumatori, nonché della sostenibilità economica delle imprese europee e del potere d'acquisto dei consumatori;
25. sottolinea l'importanza della parità di condizioni nel mercato interno ed esorta la Commissione a tener conto di tale aspetto al momento di discutere le norme in materia di etichettatura d'origine obbligatoria;
26. invita la Commissione a sostenere programmi di etichettatura relativi al benessere degli animali durante la coltivazione, il trasporto e la macellazione;
27. si rammarica che la Commissione non abbia ancora adottato misure per inserire le uova e gli ovoprodotti nell'elenco di prodotti alimentari per i quali l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza è obbligatoria, anche se gli ovoprodotti a buon mercato composti di uova liquide o essiccate, utilizzati principalmente negli alimenti trasformati, sono importati nel mercato dell'UE da paesi terzi ed eludono chiaramente il divieto dell'UE di allevamento in gabbie; ritiene pertanto che, in tale contesto, l'obbligo di etichettatura degli ovoprodotti e degli alimenti contenenti uova per indicarne l'origine e il metodo di allevamento potrebbe migliorare la trasparenza e la protezione, e invita la Commissione a presentare un'analisi di mercato e, se del caso, a elaborare adeguate proposte legislative;

¹ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

28. ritiene che l'indicazione del paese d'origine per il latte destinato al consumo diretto e i prodotti lattiero-caseari leggermente trasformati (ad esempio formaggi e panna), come anche per i prodotti a base di carne e leggermente trasformati (ad esempio il bacon e gli insaccati) abbia costi associati fortemente ridotti, e che tale etichettatura vada esplorata in via prioritaria;
29. ritiene che l'etichettatura d'origine in quanto tale non impedisce le frodi; invoca, a tale riguardo, l'adozione di una linea risoluta per rafforzare il monitoraggio, migliorare l'applicazione della legislazione vigente e imporre sanzioni più severe;
30. invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per lottare contro la frode in relazione alle norme sull'indicazione volontaria dell'origine dei prodotti alimentari;
31. invita la Commissione a sostenere gli attuali regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari oggetto del regolamento (UE) n. 1151/2012, e chiede di intensificare le campagne europee di promozione relative a tali prodotti;
32. rinnova l'invito alla Commissione ad adempiere all'obbligo giuridico di adottare, entro il 13 dicembre 2013, gli atti di esecuzione necessari alla corretta applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 affinché le autorità nazionali possano comminare le corrispondenti sanzioni;

o

o o

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.